



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

In ottemperanza di quanto disposto dall'ordinanza del T.A.R. Lazio – sezione I bis – n. 4656 del 14 aprile 2017 (Numero RG 2770/2017) che ha ordinato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione, di un sunto del ricorso proposto dal sig. BUSNARDO Alberto, si espone quanto segue.

Il sig. BUSNARDO Alberto ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco, bandito con D.M. n. 5140 del 6 novembre 2008.

Il sig. BUSNARDO ha superato la prova preselettiva, la prova motorio-attitudinale, nonché quella orale e, pur non rientrando fra i vincitori del concorso, è stato inserito nella graduatoria (decreto n. 88 del 14 luglio 2010), in qualità di idoneo, collocandosi in 2401° posizione della graduatoria B4 (*"Graduatoria finale dei posti non riservati"*).

In seguito all'autorizzazione, in via eccezionale, prevista dall'art. 6 bis della Legge 7 agosto 2016, n. 160, a procedere ad un'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attingendo, tra l'altro, dalla graduatoria del concorso di cui si tratta, il ricorrente è stato sottoposto dalla Commissione medica all'accertamento dell'idoneità psicofisica ed attitudinale, al termine del quale è stato dichiarato non idoneo ed escluso dal concorso in questione, con decreto n. 771 del 20 dicembre 2016.

Il sig. BUSNARDO, avverso il detto decreto di esclusione n. 771 del 20 dicembre 2016 ed avverso il verbale della Commissione medica concorsuale n. 10 del 7 dicembre 2016, contenente il giudizio di non idoneità psicofisica del sig. BUSNARDO, ha presentato ricorso al T.A.R. Lazio, con istanza di sospensiva, ritenendo che la patologia riscontrata nei suoi confronti dalla Commissione medica concorsuale sia frutto di un errore diagnostico, come sarebbe dimostrato da visite mediche successivamente effettuate presso strutture sanitarie pubbliche e private.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 14 aprile 2017, n. 4656, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.